



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n. 39635/S4



Oggetto: Notifica del D.D.S. n. 1437 del 30/08/2012

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, 03 SET 2012

Risposta a _____

del _____



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0021973 del 14/09/2012

Racc. A/R

Raffineria di Gela s.p.a
C/da Piana del Signore
93012 GELA (CL)

Comune di GELA
Piazza Municipio
93012 GELA (CL)

Alla Provincia Reg.le di Caltanissetta
Viale Regina Margherita
93100 CALTANISSETTA

A.R.P.A. Sicilia
via Cappuccini, 86
90129 PALERMO

Ufficio del Commissario per l'Emergenza Bonifiche
via Catania, 2
90100 PALERMO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00100 ROMA



Comando Provinciale Guardia di Finanza di
CALTANISSETTA
Via Bissolati, 135
93100 CALTANISSETTA

e, p.c.

G.U.R.S.
via Caltanissetta, 2
90100 PALERMO


A.R.T.A. - Dipartimento Ambiente
ESPERTO A.I.A. (Ing. Vincenzo Sansone)
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO



Ufficio documentazione autorizzazioni
SEDE

Si notifica il D.D.S. n. 1437 del 30/08/2012 rilasciato alla ditta in indirizzo, con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., è stato rinnovato il D.D.G. n. 910 del 01/06/2012 fino al 31/12/2012.

Alla G.U.R.S si trasmette l'estratto del predetto Decreto affinché proceda alla sua pubblicazione.





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: SOCIETA' RAFFINERIA DI GELA S.P.A.- IMPIANTO TAS PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE EMUNTE DALLA FALDA - C/DA PIANA DEL SIGNORE , GELA (CL)-

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 Luglio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Marco Lupo;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 34376 del 20/07/2012 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea - Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;



- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.M 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 19 dicembre 2007, n. 243 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007 n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie";
- VISTA la Legge 8 aprile 2010 n. 9, sulla "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico.
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 664 del 31/05/2006 con la quale Raffineria di Gela S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9) del rifiuto costituito da acque di falda contaminate, di cui al codice CER 19 13 07 * - *rifiuti liquidi acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose* - da smaltire nell'impianto di trattamento acque di scarico TAS a servizio della Raffineria, per un quantitativo massimo di 250 mc/h, corrispondenti a 6.000 mc/g e 2.190.000 mc/a;
- VISTO il Decreto n. 11 del 07/02/2007 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione di cui alla Ordinanza n. 664 è stata estesa al trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 19 13 08 - *rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07** - provenienti dai piezometri IMW2, IMW17 (Isola 9 ISAF) e dal sito multisocietario della società Polimeri Europa, nel rispetto dei quantitativi massimi già autorizzati;
- VISTO il Decreto del 06/12/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con il quale, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute, è stato autorizzato l'impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) presentato da Raffinerie di Gela S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Syndial S.p.A., Isaf S.p.A. in liquidazione;
- VISTO il Decreto n. 25/SRB del 31/05/2007, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, è stata rinnovata fino al 31/05/2008, l'autorizzazione di cui alla Ordinanza n. 664 del 31/05/2006, come modificata con Decreto n. 11 del 07/02/2007, rilasciata a Raffineria di Gela S.p.A. per il trattamento (D9) dei rifiuti costituiti da acque di falda contaminate di cui ai codici CER:
19 13 07* - *rifiuti liquidi acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose;*
19 13 08 - *rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07*;*
- VISTO il Decreto n. 94/SRB del 23/05/2008, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006, è stato rinnovato fino al 31/05/2009 il Decreto n. 25/SRB del 31/05/2007;
- VISTO il Decreto n. 169/SRB del 29/05/2009, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006, è stato rinnovato fino al 31/05/2010 il Decreto n. 94/SRB del 23/05/2008;
- VISTO il D.D.G. n. 235 del 08/06/2010, con il quale è stato rinnovato fino al 31/05/2011 il Decreto n.169/SRB del 29/05/2009;



- VISTO il D.D.G. n. 681 del 31/05/2011, con il quale è stato rinnovato fino al 31/05/2012 il Decreto n.235 del 08/06/2010;
- VISTO il D.D.S. n. 910 del 01/06/2012, con il quale è stato rinnovato per un periodo non superiore a 90 giorni il D.D.G. n. 681 del 31/05/2011;
- CONSIDERATO che i predetti rinnovi sono stati rilasciati nelle more della definizione della procedura IPPC, avviata da Raffineria di Gela presso il Ministero dell'Ambiente;
- CONSIDERATA la nota prot. RAGE/AD/363/T del 13/05/2010, trasmessa a questo Dipartimento con nota RAGE/AD/406/T del 28/05/2010, con la quale Raffineria di Gela ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTA la nota prot. n. 24651 del 25/05/2012 con la quale questo Ufficio chiede al Presidente della Commissione IPPC presso il Ministero dell'Ambiente, di conoscere lo stato istruttorio della procedura IPPC relativa alla Raffineria in argomento e se esistono motivi ostativi al rilascio del provvedimento;
- VISTA la nota prot. CIPPC-00-2012-000473 del 31/05/2012 della Commissione IPPC presso il Ministero dell'Ambiente, con la quale si comunica che *i lavori istruttori della Commissione potrebbero concludersi nel mese di giugno 2012*;
- VISTA l'istanza prot. RAGE/AD/403/T del 11/07/2012, con la quale la Società Raffineria di Gela, con sede e stabilimento in Gela (CL), C/da Piana del Signore, ha richiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la proroga del D.D.S. n.910 del 01/06/2012, dell'autorizzazione al trattamento delle acque emunte dalla falda presso l'impianto TAS di Raffineria, restando invariate le disposizioni, le prescrizioni, i quantitativi e quant'altro, contenute nei precedenti Decreti;
- VISTA la nota prot. RAGE/AD/DITEC/464/T con la quale la Società trasmette l'atto integrativo della fidejussione bancaria n. 460231310944 che adegua e proroga la stessa fino al 31/05/2013;
- VISTO il Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, prot. CEW/2730/2012/ECL0004 del 16/03/2012, dal quale si evince che a carico della Società Raffineria di Gela non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico dell'Amministratore delegato nulla risulta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività



imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- CONSIDERATO che con nota n. 3860/S7 del 25/01/2012 e successiva prot. n. 14221/S7 del 20/03/2012, questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98 sulla Società in questione;
- VISTO il patto d'integrità sottoscritto in data 26/01/2012 per il rilascio del D.D.G. n. 63 del 26/01/2012;
- VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- VISTA la nota prot. n. 191/2012 del 27/06/2012, con la quale il Prefetto della Provincia di Caltanissetta comunica che nei confronti della società Raffineria di Gela S.p.A. e dei soggetti risultanti dal certificato camerale, allo stato, non sussistono cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08/08/1994 e che a seguito delle ulteriori verifiche disposte dal sopraindicato decreto e delle recenti direttive impartite dal Ministero dell'Interno, non sono emersi, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della sopracitata società;
- RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, al rinnovo del D.D.S. n. 910 del 01/06/2012 fino al 31/12/2012, in attesa della definizione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esecuzione degli interventi migliorativi dell'impianto TAF sopra specificati;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto Legislativo n. 152/06.

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., è rinnovato, nelle more della definizione della procedura IPPC (Autorizzazione Integrata Ambientale), **fino al 31/12/2012**, il D.D.S. n. 910 del 01/06/2012, di autorizzazione al trattamento delle acque emunte dalla falda, nell'impianto TAS, rilasciato alla Società Raffinerie di Gela, con sede legale ed impianto in c/da Piana del Signore, Gela (CL). Restano invariate le disposizioni di cui ai provvedimenti in premessa citati.

ART. 2

La Società dovrà osservare gli obblighi e le prescrizioni di cui alla Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, in ordine al rinnovo della fidejussione che dovrà essere sottoposta alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno.



ART. 3

La Società dovrà osservare gli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri, derivanti dagli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06.

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Ditta in questione.

ART. 6

Si *da atto* che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 7

La Società è obbligata a trasmettere i prospetti riepilogativi relativi alle quantità di rifiuti trattati, nonché i report relativi alle analisi effettuate, su supporto informatico, oltre che al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Comune di Gela, alla Provincia di Caltanissetta, all' ARPA Sicilia, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Qualità della Vita.

ART. 8

La Provincia Regionale di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A.- Struttura Territoriale di Caltanissetta.

ART. 9

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.



ART. 10

Il presente Decreto sarà trasmesso oltre che alla Società, al Comune di Gela, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, all'A.R.P.A. Sicilia, al Commissario per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicata per estratto.

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Esperto in materia di A.I.A. nominato dalla Regione, presso A.R.T.A.-Dipartimento dell'Ambiente, in ossequio alla nota prot. CIPPC-00-2012-000473 del 31/05/2012 della Commissione IPPC presso il Ministero dell'Ambiente.

Palermo, li 30 AGO. 2012

Il Dirigente Responsabile

Servizio 7 - U.O.B. 1

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)

**Il Dirigente Responsabile**

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)